



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Alla Consigliera regionale
Alessandra Zeppieri

Al Segretario Generale Vicario

Al Dirigente della Segreteria generale
Area "Lavori Aula"

Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

e, p. c. Al Capo dell'Ufficio
di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 53 del 10 gennaio 2024, presentata dalla Consigliera Alessandra Zeppieri, concernente: "Inceneritore di S. Vittore, approfondimento sulla procedura autorizzativa e richiesta intendimenti". -Risposta-

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si trasmette la risposta inviata dall'Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità.

Cordialmente.

Il Direttore
Dr. Paolo Giuntarelli

GIUNTARELLI PAOLO
2024.06.19 11:14:24
Paolo Giuntarelli
CN=GIUNTARELLI PAOLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATTI-80143490581
Dirigente Predisposizione degli interventi
RSA/2048 bits

Roma lì, 17 giugno 2024

Dott. Paolo Giuntarelli

Direttore della Direzione Regionale
Affari della Presidenza, Turismo,
Cinema, Audiovisivo e Sport

Dr.ssa Giuditta Del Borrello

Area Affari Istituzionali e Contenzioso
Direzione Regionale Affari della
Presidenza, Turismo, Cinema,
Audiovisivo e Sport

e, p.c.

Dott. Giuseppe Pisano

Capo dell'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: Trasmissione delle risposte alle seguenti interrogazioni scritte:

- 1) Interrogazione n. 53 del 10.01.2024** (Zeppieri): *"Inceneritore di S. Vittore, approfondimento sulla procedura autorizzativa e richiesta intendimenti"*;
- 2) Interrogazione n. 41 del 2.11.2023** (Marotta): *"Emergenza sanitaria relativa alla qualità dell'acqua e allo stato dell'ecosistema del Lago di Vico"*;
- 3) Interrogazione n. 39 del 23.10.2023** (Zuccalà, Zeppieri e Marotta): *"Richiesta di informazioni sul rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto mini-idroelettrico, sul torrente Pescara, nel Comune di Accumoli (RI)"*;
- 4) Interrogazione n.20 del 1.08.2023** (Zeppieri): *"Incendio deposito rifiuti speciali non pericolosi del 29/07/2023, presso il sito di stoccaggio rifiuti "Ecologica 2000", sul territorio del Comune di Ciampino (RM)"*.

Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, trasmetto in allegato le relative risposte, con la precisazione che, pur essendo state elaborate nei termini di legge, esse, per un mero disguido, non sono mai state formalmente inviate.

Con riferimento all'interrogazione n. 15 del 24.07.2023 (Marotta) avente ad oggetto *"Tutela della tenuta dell'olivetaccio e salvaguardia dell'esperienza dell'Asd Ciampacavallo Onlus"*, preciso che la stessa non è di competenza di questo assessorato.

Infine, comunico che le altre interrogazioni scritte di competenza (n.ri 92, 91, 89, 82, 68, 67, 57, 54) saranno trasmesse a stretto giro di posta.

Cordiali saluti

L'Assessore
Elena Palazzo
PALAZZO ELENA
2024.06.17 16:04:36
ON-PALAZZO ELENA
C-IT
O-REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490681



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

ALL'ASSESSORE AMBIENTE, SPORT,
CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ
Elena Palazzo

e p.c.

all'UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 53 DEL 10 GENNAIO 2024 DELLA CONSIGLIERA ALESSANDRA ZEPPIERI – SU INCENERITORE DI S. VITTORE, APPROFONDIMENTO SULLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA E RICHIESTA INTENDIMENTI.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa che per il progetto in esame in data 07/08/2020, la società ACEA AMBIENTE s.r.l. ha presentato all'Area V.I.A. l'istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio per la realizzazione di una quarta linea.

In via preliminare è doveroso evidenziare che nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio (FR) è attivo dal 2002 l'impianto gestito da ACEA Ambiente s.r.l. ed è attualmente composto da n. 3 linee indipendenti autorizzate a termovalorizzare 397.200 tonnellate l'anno (t/a) di CSS/CDR (Combustibile Solido Secondario/Combustibile Derivato dai Rifiuti) prodotto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e da fanghi da depurazione.

L'impianto esistente è autorizzato a trattare 397.200 tonnellate/anno complessive di CSS e fanghi e termovalorizza una quantità annua di rifiuti pari a circa 345.000 tonnellate.

L'impianto è strutturato su n. 3 linee indipendenti (la Linea 2 e la Linea 3, autorizzate per trattare 136.000 ton/anno, in esercizio industriale dal 2011; la Linea 1, autorizzata per trattare 125.200 ton/anno in esercizio industriale dal 2017). L'impianto al fine di rispondere al fabbisogno regionale di termovalorizzazione del CSS (codice EER 19.12.10), i fanghi non sono ancora mai stati trattati all'interno dell'impianto.

Secondo le previsioni del PRGR, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale, il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio dovrà garantire al 2025 una quantità di fanghi trattati in ingresso pari a 50.000 tonnellate/anno ed una quantità di CSS in ingresso pari a 400.000 tonnellate/anno, per una quantità complessiva di rifiuti pari a 450.000 tonnellate/anno.



Con la Determinazione della Direzione Ambiente del 12 luglio 2022 n. G09041, è stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio alla costruzione di una quarta linea.

La nuova linea è dimensionata per 186.000 ton/anno verrà esercita in condizioni di carico termico nominale continuo o altre condizioni di carico, secondo una logica di “mutuo soccorso” tra le 4 linee di cui sarà costituito il polo impiantistico. La nuova linea verrà alimentata con rifiuti speciali non pericolosi quali rifiuti residuali da operazioni di RD pretrattati provenienti da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico (TMB), rifiuti speciali non pericolosi quali CSS, bio-essiccato, rifiuti speciali residuali dal processo di produzione del CSS, rifiuti di origine industriale/artigianale/commerciale non inviati a recupero di materia.

E' doveroso rimarcare che la Regione a parte l'incremento relativo alle 50.000 t/anno relativa ai fanghi (ancora mai trattati presso l'impianto) comunque prevista dal Piano Rifiuti vigente, non ha autorizzato alcun ampliamento dell'impianto esistente relativamente al trattamento della filiera per la chiusura del ciclo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (e quindi alla quantità di CSS da termovalorizzare) che rimane invariata rispetto alla configurazione precedente.

Infatti nei provvedimenti di VIA, AIA e poi nel successivo PAUR è previsto in maniera inequivocabile che la quarta linea per quanto riguarda il trattamento della filiera relativa alla chiusura del ciclo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (e quindi alla quantità di CSS da termovalorizzare) dovrà essere utilizzata unicamente per sopperire alle esigenze di manutenzione e revamping delle tre linee esistenti, così da garantire la continuità della gestione dei rifiuti in coerenza con il quadro programmatico del PRGR. Quindi non c'è alcuna violazione del Piano Rifiuti né alcuna radicale modifica (potenziamento) tale da rendere necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS o l'eventuale VAS.

La realizzazione della IV linea, è finalizzata esclusivamente a sopperire alle esigenze di manutenzione impiantistica, per garantire il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di trattamento previsti dalla pianificazione, in considerazione del fatto che tale tipologia di impianti, dopo un arco temporale di funzionamento, necessitano di manutenzioni periodiche e/o ristrutturazioni, che possono comportare il fermo dell'impianto stesso. La IV linea oggetto della modifica richiesta dovrà garantire, una volta realizzata, il trattamento minimo previsto dal Piano Rifiuti anche in caso di manutenzione impiantistica delle altre 3 linee già autorizzate e realizzate.

Inoltre, va anche ricordato che l'impianto di cui trattasi è un impianto strategico, minimo e unico allo stato attuale per la necessaria chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani all'interno della Regione Lazio come prevede la normativa vigente, sottoposto a tariffazione pubblica.

Infatti, secondo le previsioni del PRGR, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale, il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio dovrà garantire al 2025 una quantità di fanghi trattati in



ingresso pari a 50.000 tonnellate/anno ed una quantità di CSS in ingresso pari a 400.000 tonnellate/anno, per una quantità complessiva di rifiuti pari a 450.000 tonnellate/anno.

In merito alla doglianza secondo cui il provvedimento di VIA si porrebbe in contrasto con il Piano Rifiuti per la presenza di fattori escludenti, *edifici sensibili*, quale il Plesso Scolastico di San Cesario (Scuola dell'infanzia e scuola primaria), posta a circa 600 metri dalle aree oggetto di intervento, ad una distanza pari o inferiore a 1000 metri, prescritta dal piano stesso, si precisa che il vigente Piano rifiuti all'atto di emissione del PAUR (VIA+AIA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, all'Allegato A, paragrafo 1.2.1 ("Criteri di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali") prevede fattori escludenti e di attenzione progettuale che come esplicitato nel testo trovano applicazione solo per i nuovi impianti.

Infatti, il paragrafo 1.2.1 prescrive che: *"Tutte le disposizioni che seguono, al pari di ogni altra disciplinante la localizzazione e la gestione degli impianti contenuta nel Piano, si applicano soltanto agli impianti oggetto di progettazione e realizzazione ex novo e non invece agli impianti, legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sia in occasione di rinnovo delle relative autorizzazioni che di varianti sostanziali e non sostanziali"*.

Quindi sulla base di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i fattori escludenti invocati non trovano applicazione nel caso di specie in quanto non si tratta di un impianto ex novo, ma di una modifica sostanziale di un impianto esistente alla data di approvazione del Piano stesso.

Inoltre, si evidenzia che nel provvedimento di PAUR si è ritenuto di dover aggiornare quanto indicato nella prescrizione n.2 della Determinazione V.I.A. n. G09041 del 12/07/2022, sulla base delle indicazioni emerse in sede di AIA, prescrivendo che le problematiche legate all'autorizzazione allo scarico e all'emungimento idrico, devono essere risolte da parte della Provincia di Frosinone prima della messa in esercizio dell'adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una IV linea e non prima dell'emissione dell'AIA.

Infatti, in merito all'autorizzazione ai fini idraulici relativa agli scarichi SF1 e SF2 si fa presente che le suddette autorizzazioni non sono state richieste dalla società al momento di attivazione del PAUR e che le stesse sono pendenti presso la Provincia di Frosinone per la loro definizione, in quanto nell'ambito del procedimento per la prima volta la Provincia di Frosinone (nonostante fosse sempre stata invitata e al corrente in tutti i procedimenti amministrativi pregressi relativi al procedimento) ha deciso di valutare tali aspetti relativi peraltro a istanze pendenti in provincia da anni (se non da decenni) e non valutate e/o valutate parzialmente e non concluse.

Le istanze relative agli scarichi sono state richieste originariamente nel 2008 dal precedente proprietario del termovalorizzatore, la società EALL s.r.l. e non concluse definitivamente dalla Provincia. Risulta una Determinazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008 "Autorizzazione in sanatoria e ai soli fini idraulici ai sensi del RD n. 523/1904, per la realizzazione di opere relative allo scarico di acque meteoriche nel fosso Castagna in corrispondenza del mappale n. 685 del Foglio n. 18 del comune di San Vittore del Lazio. Ditta: Soc. Eall Srl via Giordano Bruno n. 05100 Terni.", per la quale la stessa Provincia dichiara in riscontro alla società nell'ambito del PAUR che ... a seguito delle ricerche



effettuate presso l'archivio dell'Ente, non è stato possibile reperire in atti il fascicolo istruttorio inerente l'istanza della EALL SRL per la Concessione ai soli fini idraulici per le opere relative allo scarico delle acque meteoriche RD 523 del 25/07/1904, il relativo disciplinare tecnico di concessione e di conseguenza la verifica degli eventuali pagamenti del canone demaniale annuale previsto (Determinazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008)...e pertanto richiede alla società di presentare una nuova domanda a chiarimento pur consapevole che un'autorizzazione fu rilasciata già nel 2008, sostanzialmente per non aver trovato gli atti nel proprio archivio.

L'istanza di autorizzazione prelievo da pozzo presentata alla Provincia di Frosinone risale al 2015 e solo nel 2022 nell'ambito del procedimento PAUR la provincia chiede integrazioni alla società.

In sostanza il rilievo sulle autorizzazioni allo scarico ai fini idraulici e ai prelievi da pozzo non era richiesto dalla società nel PAUR (anche perché riguarda istanze autonome pendenti da tempo in provincia) ed è emerso nell'ambito delle conferenze di servizi (peraltro nemmeno nella fase iniziale del procedimento con la possibilità di richiesta integrazioni fornita dalla normativa agli Enti coinvolti, ma solo dopo la fase di pubblicazione successiva) dai pareri della Provincia di Frosinone per la prima volta nell'ambito del PAUR sulla modifica sostanziale, nonostante la stessa abbia partecipato a tutti i procedimenti autorizzativi precedenti fin dal 2008 e abbia avuto agli atti le richieste pendenti della società senza mai evaderle, attendendo il procedimento di PAUR legato ad una modifica sostanziale dell'impianto (e "utilizzando" lo stesso pur non essendo oggetto della richiesta ma essendovi richieste separate giacenti da tempo in provincia) per rilevare tali aspetti che possono comunque trovare soluzione prima della messa in esercizio della modifica impiantistica del PAUR non essendo autorizzazioni sostituite da A.I.A. e/o V.I.A., né oggetto della richiesta di PAUR, ma esistenti e pendenti in provincia da tempo.

L'iter procedimentale relativo ai procedimenti di competenza della Provincia di Frosinone è riportato nelle premesse del provvedimento di A.I.A. e si rimanda ad esso.

Come già indicato in precedenti relazioni tali autorizzazioni attengono all'esercizio dell'impianto e alla possibilità di scarico nel fosso. L'A.I.A., a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i. sostituisce una serie di autorizzazioni elencate nel suddetto allegato, ma non le autorizzazioni relative all'approvvigionamento/attingimento idrico di cui al R.D. 1775/1933, né l'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904 e R.D. 368/1904, che sono di competenza della Provincia

Inoltre, nei provvedimenti di VIA, AIA e PAUR si è altresì preso atto che la proposta progettuale non ricade all'interno di alcun vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 134 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che le aree interessate dalla nuova viabilità sono di proprietà di ACEA Ambiente srl.

Relativamente all'esistenza di usi civici a carico di alcune particelle interessate dall'intervento dell'ACEA Ambiente Srl si precisa che, non solo, tali particelle rappresentano una minima parte del tracciato in esame, ma riguardano la parte esistente della viabilità, non quella in modifica.

La società Acea proprio perché trattasi di aree dove già ora la viabilità è esistente, ha presentato in data 7 giugno 2021 al Comune di San Vittore del Lazio il progetto per il mutamento della destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 – Terreni identificati al foglio di mappa



n. 18 p.lle 186 e 378 . Il Comune avrebbe dovuto poi trasmettere la perizia di affrancamento ai competenti Uffici della Regione in quanto autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta di mutamento di destinazione d'uso si è resa necessaria ad avviso della società proponente al fine di consentire una migliore viabilità di accesso presso l'impianto in esame, migliorando anche il tratto esistente (si ribadisce che quello in variante è ubicato in aree non sottoposte a usi civici). La società proponente si è posta l'obiettivo di adeguare l'infrastruttura esistente. Infatti il tracciato sussistente verrà migliorato ed ampliato e dagli attuali 3,25/3,50 mt., si passerà a 3,50 mt. per tutta la lunghezza della carreggiata.

Nei provvedimenti sopra citati è stato anche valutato che l'entità delle ricadute prodotte dal termovalorizzatore è bassa per tutti gli inquinanti simulati. Infatti, dall'analisi della deposizione degli inquinanti (effettuata secondo quanto disposto dal PRQA) si è riscontrato che le quantità di inquinanti accumulate nel terreno, tra cui le diossine, rimangono significativamente basse. nei pressi del ricettore 1 (di tipo residenziale) localizzato a circa 318 m a Nord dell'impianto, e nel ricettore n. 16 nei pressi dell'azienda zootecnica.

Anche per quanto riguarda le analisi relative alla componente del rumore si evidenzia che le stesse sono state condotte mediante specifico software di simulazione acustica i cui risultati non hanno rilevato criticità in nessuna fase considerata. Il livello acustico si mantiene sempre al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.

Infine è stato altresì valutato che il progetto prevede anche la realizzazione di fasce di mitigazione a verde pari a circa 20.048 mq.

Inoltre è stato prescritto che durante il primo periodo di esercizio, che può essere quantificato in un minimo di un anno, dovrà essere posto in essere un monitoraggio sulle emissioni ed immissioni nonché un monitoraggio epidemiologico in modo da determinare l'effettiva incidenza dell'attuale impianto sulla salute delle popolazioni locali. Infatti si è ravvista la necessità di costituire un osservatorio epidemiologico che garantisca la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo dell'esistenza del termovalorizzatore, a cui partecipino tutti i Comuni limitrofi sia della Regione Lazio che della Regione Campania nonché i rappresentanti delle Associazioni e soggetti qualificati in campo ambientale e sanitario.

Infine nel provvedimento si è rimarcato in maniera tassativa che non potranno essere gestiti rifiuti aventi codici EER non compresi in progetto e che non dovranno essere superati i quantitativi di rifiuti previsti nello stesso provvedimento.

L'Area VIA quindi solo dopo aver esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti e solo dopo aver verificato che gli impatti riscontrati sulle componenti ambientali coinvolte sono mitigabili con l'applicazione di specifiche e puntuali prescrizioni ha emesso provvedimento di compatibilità ambientale positiva.



Ai fini del pronunciamento di VIA è stato determinante il parere prot.n. 0787726 del 04/10/2021 dell'Area Rifiuti Regionale che esprime *...parere favorevole limitatamente all'inquadramento ed alla coerenza del progetto con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *i fanghi da depurazione autorizzabili in ingresso abbiano caratteristiche tali da precluderne altri impieghi più virtuosi, ed in particolare gli utilizzi agronomici;*
- *sia assicurata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno.*

Significativa è stata anche la procedura di pre-contenzioso aperta dalla Commissione Europea "EU Pilot n. (2019)9541 ENVI" sulla Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma e in particolare sulla chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio regionale per la quale viene richiesto alla Regione Lazio lo stato di attuazione del Piano relativamente anche alla capacità minima di termovalorizzazione al fine della chiusura del ciclo dei rifiuti.

La decisione in esame non ha potuto non tenere nella dovuta considerazione anche D.G.R. n. 290 del 12/05/2022 dal titolo "Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. -Approvazione del documento recante "Stato

di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi" in cui viene individuato come impianto minimo per la chiusura del ciclo dei rifiuti regionale l'impianto di termovalorizzazione in oggetto gestito da Acea Ambiente s.r.l. *... in quanto funzionale al soddisfacimento del fabbisogno regionale di recupero energetico...* dell'intera Regione Lazio in quanto unico impianto attivo, da sottoporre dunque a tariffazione regionale per i rifiuti in ingresso da valutarsi secondo le modalità indicate nella Delibera Arera 363/2021.

Infine va evidenziato che l'area in cui è ubicato l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) non ricade nel perimetro del sito di interesse nazionale SIN Valle del Fiume Sacco istituito con D.M. 22/11/2016 (G.U. n.293 del 16/12/2016).

In merito ai rilievi sull'indice R1 nella determinazione AIA n. G14621/2022 si riporta che:

"Pertanto, il calcolo del coefficiente di efficienza energetica "R1" non è applicabile all'impianto in esame, poiché sia nelle 3 linee esistenti che nella IV linea da realizzare sono trattati esclusivamente rifiuti speciali. Ad ogni buon conto, esclusivamente a titolo indicativo, si riporta di seguito il calcolo dell'indice R1 effettuato ai sensi della suddetta nota 4, Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020".

Il rispetto dell'indice R1, obbligatorio dunque solo per inceneritori e non per i coinceneritori come suddetto, viene effettuato e richiesto in maniera indicativa in questo caso pur prendendo rifiuti speciali in quanto avendo l'impianto un'alta concentrazione di saturazione del carico termico (alto potere calorifero) prendendo il CSS proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani, lo stesso rientra comunque nei parametri legati al R1, in questo caso, esclusivamente al fine di verificare il coefficiente energetico dello stesso ovvero la capacità di produzione di energia.



Tale calcolo riportato nel progetto effettuato dal proponente non risulta essere stato contestato da ARPA Lazio, organo tecnico e di supporto istruttorio regionale in ambito AIA per impianti di gestione rifiuti ai sensi del regolamento regionale n.25/2021, nei pareri espressi in merito al progetto presentato dalla società, da ultimo con nota prot.n. 00007930 del 07/01/2022.

Per quanto riguarda la IV linea ancora da realizzare e il calcolo presunto con dati di progetto riportato nell'atto che riporta valori pari a 0,86 (poi corretto a 0,77) e di carattere progettuale e ad ulteriore riconferma e convalida dei calcoli del coefficiente energetico, nell'atto si prescrive correttamente il ricalcolo con i dati reali dell'impianto e non con quelli di progetto che ovviamente sono soggetti a stime matematiche. Si riporta a tal fine la prescrizione n.35 della Determinazione AIA:

35. i dati relativi ai parametri di progetto della Linea IV dovranno essere riconfermati e ripresentati ad esito della fase di collaudo dell'impianto ripresentando i calcoli relativi alla verifica dell'operazione di gestione dei rifiuti R1 utilizzando i dati reali dell'impianto realizzato e collaudato, verificando il rispetto del valore di coefficiente di efficienza maggiore del valore 0,65;

La Regione in merito al calcolo del R1 ha inteso così apporre un maggior grado di tutela e verifica di quanto dichiarato dalla Società garantendone anche un monitoraggio nel tempo e una maggiore aderenza ai dati reali.

In merito alle presunte violazioni delle BAT nel progetto presentato rilevate da ARPA Lazio, si richiama l'iter istruttorio condotto come riportato nelle premesse dell'AIA in collaborazione con ARPA Lazio che si è espressa sia con la nota prot. n. 793 del 07/01/2022, a cui è seguita la nota della Regione Lazio prot. n. 681250 del 11/07/2022 contenente un quadro sinottico prescrittivo rispetto a quanto richiesto da ARPA Lazio, di cui la stessa ARPA Lazio ha preso atto con la successiva nota prot. n. 53977 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753133 del 01/08/2022, nella quale ha ulteriormente valutato le integrazioni presentate dalla società e a cui la società ha dato puntuale riscontro con le note acquisita al prot. n. 881690 del 15/09/2022 e, successivamente con nota acquisita al prot. n. 956487 del 03/10/2022. Pertanto quanto richiesto da ARPA Lazio è stato riscontrato e valutato puntualmente dalla stessa Agenzia e dalla Regione Lazio.

In particolare, il PmeC aggiornato ha assorbito tutte le richieste di Arpa Lazio non contestandone alcuna e assentendo totalmente quanto richiesto.

In merito alle contestazioni sulle emissioni di CO₂ e alle conseguenze del c.d. climate change, si segnala che tali emissioni sono controllate e monitorate in continuo così come previsto da normativa vigente e ne viene prescritto l'obbligo di conformità ai limiti vigenti all'interno della determina autorizzativa. Le emissioni e i relativi analiti sono stati oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici di Arpa Lazio e i singoli adeguamenti richiesti sono stati osservati dalla società e assorbiti dalla documentazione regionale.

Giova infine sottolineare come già indicato che la IV linea non è integrativa in termini quantitativi ma sostitutiva in termini impiantistici ottemperando in maniera calzante al voler evitare le situazioni



emergenziali dettate purtroppo dal normale ammaloramento impiantistico e i dati di MUD degli anni precedenti inferiori al massimo dato autorizzato sono stati dovuti non tanto alla mancanza di rifiuto da conferire (che invece andava e continua ad andare fuori Regione proprio per mancanza di alternative sul territorio), ma al fatto che, dovendo andare in manutenzione, l'impianto non poteva garantire il massimo autorizzato sulle n.3 linee risultando a fine anno un dato inferiore a quello autorizzato. L'obiettivo della quarta linea è proprio quello di garantire il massimo quantitativo autorizzato anche nei necessari periodi di manutenzione a rotazione delle n.4 linee.

Nell'atto autorizzativo è espressamente riportato che *...La realizzazione della nuova linea permetterà di non interrompere il flusso di rifiuti in occasione delle manutenzioni e/o delle attività di revamping delle altre linee, garantendo il funzionamento costante e contemporaneo di n. 3 linee di coincenerimento. Non è previsto, né permesso il funzionamento in contemporanea delle n. 4 linee di coincenerimento*

Da quanto sopra esposto si evince che l'iter istruttorio è stato alquanto complesso ed articolato come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la società e dai verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, che evidenziano il rapporto dialettico e collaborativo tra gli enti e le amministrazioni convocate, che ai sensi del comma 3 dell'art.14 ter della L.241/90, partecipano con un unico soggetto, abilitato ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Infine, relativamente alle 3 linee esistenti si comunica che è stato recentemente avviato il riesame dell'AIA ai fini della verifica del rispetto delle BAT di settore di cui alla Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019 (sulla 4° linea autorizzata come modifica e non ancora realizzata tali valutazioni sono state già effettuate). Il procedimento è stato avviato con nota prot. n. 44329 del 11/01/2024 e la 1° seduta di conferenza è prevista per il 13/02/2024. Tutte le informazioni sul procedimento e le note indicate sono reperibili al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/v/RiesameRinnovoAceaSanVittore>

